

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA DENOMINATA "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" AI SENSI DELLA L.R.8/2014, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS.N.81 / 2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.1 - Finalità


Le presenti disposizioni, fermi restando gli obblighi e le responsabilità sanciti dal D. Lgs. 81/08, individuano i compiti connessi all'attuazione, nella Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014, del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., alla luce della distribuzione territoriale delle sedi di lavoro, del personale provinciale e delle diverse attività lavorative.

La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è il risultato degli sforzi congiunti del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Dirigenti e dei Lavoratori, sia direttamente che per il tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, volti a garantire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, aumentando il benessere sui luoghi di lavoro.

Art. 2 - La struttura per l'organizzazione e la gestione della sicurezza sul lavoro

1. L'organigramma (all. 1) della sicurezza presso l'Ente è costituito da:
 - a) Datore di lavoro, la cui funzione è rivestita dal Dirigente individuata nella Macrostruttura dell'Ente e con provvedimento dell'Organo di Vertice dell'Amministrazione ;
 - b) RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), quale soggetto interno/esterno designato dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e requisiti professionali richiesti per legge ;
 - c) Medico Competente, specializzato in Medicina del Lavoro, addetto alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, anch'egli designato dal datore di lavoro ;
 - d) RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), designati dai lavoratori al loro interno;
 - e) Addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso ed antincendio);
 - f) Dirigenti ;
 - g) Preposti, soggetti individuati da ciascun Dirigente nell'ambito della propria Direzione;
 - h) Ogni singolo lavoratore.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma precedente formano nel loro complesso il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale sistema di gestione e garanzia nell'organizzazione per la sicurezza sul lavoro.

ORGANIGRAMMA DEI SOGGETTI ATTORI DELLA SICUREZZA



Art. 3 - Definizioni

A) LAVORATORI:

ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, in conformità alla disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, i lavoratori sono persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione. Al lavoratore così definito, è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto della società stessa e dell'Ente.

B) DATORE DI LAVORO:

Soggetto nominato dall'Organo di Vertice della Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/08, nella persona del Dirigente preposto in seno alla macrostruttura - Direzione - Infrastrutture Territoriali e Datore di Lavoro.

C) DIRIGENTI:

coloro che, in ragione dei poteri di spesa e di gestione, connessi all'incarico loro conferito, sono responsabili delle risorse umane e strumentali e dell'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle direttive impartite dal Datore di Lavoro, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

D) PREPOSTI:

soggetti, individuati da ciascun Dirigente nell'ambito della propria Direzione, che in ragione delle competenze professionali e delle attività di formazione poste in essere, nel rispetto dei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando il potere di iniziativa e coordinamento.

E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):

persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08, designata dal Datore di Lavoro con Determinazione Dirigenziale, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (può essere interno o esterno).

F) ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP):

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione e/o della Direzione presso la quale oltre ad espletare la propria attività lavorativa collabora, per la tutela della salute e sicurezza, con il Dirigente di riferimento.

G) MEDICO COMPETENTE:

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08, nominato con Determinazione Dirigenziale del Datore di Lavoro, con cui collabora ai fini della valutazione dei

rischi (art. 29, comma 1), incaricato per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto.

H) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per gli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I) MANSIONI:

attività effettiva svolta dai Lavoratori su disposizione del Dirigente, tenuto conto della categoria contrattuale di inquadramento, del relativo profilo professionale, per la quale ricevono idonee istruzioni.

L) SORVEGLIANZA SANITARIA:

attività di controllo svolta dal Medico Competente e comprendente visita medica preventiva e periodica, oltre ad esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, volte a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa cui il Lavoratore è destinato e, quindi, a valutarne l'idoneità alla mansione.

M) VALUTAZIONE DEI RISCHI:

è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per la stima di qualsiasi esposizione ad un eventuale pericolo, in relazione alle modalità di svolgimento delle procedure lavorative.

Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro come individuato nella Macrostruttura dell'Ente :

1. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e ove necessario del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
2. elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
3. convoca, almeno due volte l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
4. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
5. nomina il Medico Competente;
6. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
7. adotta, ove necessario e in concorso con i soggetti di cui agli artt. 7 e 8, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori;

8. verifica che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Ente con enti ed istituzioni esterne siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
9. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
10. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ente necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

Art. 5 - Responsabilità del Datore di lavoro

1. La responsabilità del datore di lavoro è personale secondo le norme vigenti in materia;
2. Nella sola ipotesi in cui la responsabilità del datore di lavoro deriva esclusivamente da caratteristiche strutturali degli immobili adibiti a luogo di lavoro, non causalmente connesse all'inerzia del datore di lavoro, l'Ente, previa relazione tecnica della direzione competente dalla quale si evinca che le caratteristiche ritenute pericolose o lesive siano strutturali e non addebitabili al datore di lavoro pro tempore, copre le spese per sanzioni amministrative ovvero per oblazioni a valere sulle voci di spesa appostate nel bilancio di previsione per la manutenzione immobili.
3. Qualora la responsabilità della situazione di rischio sia riconducibile a fatto del dipendente, l'Ufficio preposto ai procedimenti disciplinari promuove i necessari accertamenti e gli eventuali procedimenti, nel qual caso l'Ufficio preposto agli Affari Legali, promuove azione di responsabilità civile per il risarcimento del danno cagionato all'Ente.
4. Resta fermo l'obbligo del lavoratore o dei soggetti preposti al controllo e vigilanza di segnalare tempestivamente qualsivoglia fatto potenzialmente lesivo per la sicurezza sul lavoro. La segnalazione deve essere fatta per iscritto.
5. L'Ente, ove ne sia dimostrata e motivata la convenienza, può stipulare apposite polizze assicurative a copertura del rischio di pagamenti di cui al comma 2.

Art. 6 - Delega di funzioni

1. Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7 - Obblighi e attribuzioni del Dirigente

1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;

- b. concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. dotare le strutture dirette di adeguati atti organizzativi, procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
- i. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- j. nominare, al termine del relativo corso di formazione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- k. comunicare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Art. 8 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto/A.S.P.P.

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
 - b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - c. segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;

- d. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 9 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori, così come individuati dall'art.3, lettera a) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti.
2. E' fatto obbligo ai lavoratori in particolare:
 - a. contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature ed i mezzi di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i Dispositivi di Protezione;
 - d. utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Preposto, l'inadeguatezza e/o l'inefficienza delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto f) per eliminare o ridurre le situazione di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
 - g. evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.

Art. 10 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione competente per tutte le strutture dell'Ente.
2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

4. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Art. 11 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), scelto prioritariamente tra il personale dell'Ente e/o all'esterno, è nominato con Determinazione Dirigenziale del dirigente individuato Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/08.

Con atto di interpello rivolto a tutto il personale dipendente dell'Ente, da pubblicarsi sul sito istituzionale per almeno 10 giorni, il Datore di Lavoro, avvierà le procedure di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indicando le capacità ed i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 che il candidato dovrà dimostrare di possedere allegando alla domanda di partecipazione:

1. Curriculum vitae;
2. Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria superiore;
3. Attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni in sede di Conferenza Permanente del 26 gennaio 2006 che fissa le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione allo svolgimento di R.S.P.P. e degli aggiornamenti normativi previsti per legge.

Oltre ai suddetti requisiti di previsione legislativa, con il presente Regolamento si stabilisce che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato tra il personale dell'Ente con le procedure di cui al presente articolo, in caso di pluralità di istanze pervenute ed a parità di requisiti dimostrati, sarà prioritariamente individuato tra il personale direttivo, inquadrato nella Categoria D.

Alla formalizzazione dell'incarico si procede con Determinazione Dirigenziale del Datore di Lavoro, che deve essere accettata per iscritto e recante data certa.

L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è remunerato nella misura massima prevista dagli specifici istituti contrattuali in materia di assegnazione di particolari responsabilità, ha durata annuale eventualmente rinnovabile.

Art. 12 - Medico competente

Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.

Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/08.

Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.

I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Art. 13 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
2. La formazione, la nomina/elezione, gli obblighi e le attribuzioni, sono regolate rispettivamente dagli artt. 37, 47 e 50 del D.Lgs. 81/08. Pertanto, fermo restando quanto espressamente previsto per legge, al fine di rendere più efficiente e maggiormente condivisa la partecipazione dei lavoratori si stabilisce quanto segue:
 - a. Tutte le comunicazioni tra i soggetti operanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere riscontrate nel termine ridotto di 15 giorni;
 - b. Per consentire adeguati approfondimenti delle questioni poste all'ordine del giorno in caso di riunioni/consultazioni, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dovranno essere convocati con preavviso di almeno 10 giorni con l'indicazione degli argomenti oggetto della riunione/consultazione; nei casi in cui si ravvisa l'urgenza, tale preavviso è ridotto a 3 giorni;
 - c. In occasione di ispezione da parte degli Organi di Controllo, i Preposti avviseranno, anche telefonicamente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Coordinamento attività del Datore di Lavoro che, provvederà ad informare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i quali garantiranno la presenza di almeno uno di essi alla visita ispettiva. I verbali di ispezione saranno trasmessi in copia, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - d. La Riunione Periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, si terrà almeno due volte l'anno. In caso di sostituzione in corso d'anno del Datore di Lavoro, il soggetto subentrante provvederà comunque, ad indire la Riunione Periodica entro l'anno, anche qualora nell'arco dello stesso anno fossero state già indette due Riunioni Periodiche; al termine della stessa verrà redatto apposito verbale condiviso e sottoscritto da tutti i partecipanti;
 - e. I Dirigenti presso le cui Direzioni operano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono tenuti a consentire la partecipazione degli stessi alle attività programmate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvo casi di forza maggiore e impellenti esigenze d'ufficio formalmente comunicate al Datore di Lavoro.

Art. 14 - Formazione e informazione

La Provincia provvede a fornire a tutti i lavoratori, Dirigenti, Preposti e Responsabili dell'Attività, così come definiti dall'art. 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.